

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 05/09/2014

OGGETTO: RECENTI NOVITÀ FISCALI

In seguito alla conversione in legge degli ultimi provvedimenti emanati dal Governo ("Decreto Renzi, Decreto Competitività"), si riportano di seguito le principali novità fiscali.

COMPENSAZIONI E VERSAMENTI CON F24 – NUOVE REGOLE DAL 01/10/2014

Viene **confermato**, che **dal prossimo 1° ottobre 2014** il pagamento di:

- tributi;
- contributi previdenziali e premi assicurativi;

potrà essere effettuato mediante F24 cartaceo, presso banche/poste/sportelli Equitalia

- solo dai soggetti non titolari di partita IVA;
- a patto che il versamento riguardi un modello F24 con saldo < €.1.000.

In tutti gli altri casi, vanno utilizzati i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o quelli online delle banche e delle poste. Questi ultimi, però, non sono utilizzabili se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo del modello è di importo pari a "zero"; in tal caso, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Pertanto, i versamenti di imposte/contributi vanno effettuati mediante:

a)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale in F24 sia di importo pari a "zero"
b)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, qualora siano state effettuate compensazioni ed il mod.F24 presenti un saldo finale di importo positivo
c)	i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il mod.F24 presenti un saldo finale > €.1000.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Nota: le “nuove” disposizioni sono, quindi, applicabili anche ai contribuenti privati; infatti, come anticipato, la presentazione del modello F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Per gli intermediari convenzionati (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri c/c, **viene eliminata la necessità dell'autorizzazione** del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

In sede di conversione, viene **confermato il taglio del 10% dell'IRAP**, la cui aliquota principale diminuirà, già da quest'anno, dal 3,9 al 3,5%; pertanto, le nuove aliquote sono così rimodulate:

SOGGETTI	ALIQUOTE	
	DAL 2014	FINO AL 2013
Imprese in generale	3,50%	3,90%
Banche e altri soggetti finanziari	4,20%	4,65%
Imprese di assicurazione	5,30%	5,90%
Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi	1,70%	1,90%
Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	3,80%	4,20%

Viene, inoltre, confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all'azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92%.

ACCONTO 2014

La riduzione opera già in sede di versamento del 1° acconto IRAP 2014, qualora il contribuente adotti il metodo previsionale; in tal caso si applicano le seguenti aliquote d'imposta:

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

SOGGETTI	ALIQUOTE
Imprese in generale	3,75%
Banche e altri soggetti finanziari	4,50%
Imprese di assicurazione	5,70%
Produttori agricoli, cooperative di piccola pesca e i loro consorzi	1,80%
Imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASI

Il testo approvato in sede di conversione contiene anche le disposizioni relative al versamento della TASI per l'anno 2014, il cui contenuto è stato anticipato dal DL 88/2014, al fine di rendere Operative le proroghe previste per il versamento della prima rata dell'imposta.

In particolare, con l'introduzione del comma 2-quater viene stabilito che:

- a decorrere dal 2015: i Comuni devono rendere disponibili i **modelli di pagamento precompilati**;
- per il solo 2014: il versamento della 1° rata della TASI è effettuato come segue:

1° Rata	16/06/2014	nel caso in cui il Comune abbia deliberato le aliquote entro il 23/05/ 2014 ed entro il 31/05 la delibera sia stata pubblicata sul Portale del federalismo fiscale
1° Rata prorogata	16/10/2014	nel caso in cui i Comuni <u>non</u> abbiano deliberato le aliquote entro il 23/05/2014. In questo caso, le delibere con aliquote/detractions dovranno essere inviate dai Comuni entro il 10/09/2014 e pubblicate sul sito del MEF entro il 18/09. In caso di mancato invio entro il 10/09/2014, il versamento della Tasi è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, con l'aliquota di base dell'1 per mille. In caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine, la Tasi dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo.
2° Rata	16/12/2014	con la rata di dicembre 2014 sarà effettuato in tutti i Comuni il conguaglio Tasi sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

Viene **confermato** che a decorrere dal 01/07/2014 **passa dal 20% al 26%** l'aliquota della ritenuta/imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

La “nuova” imposizione riguarda:

- ⇒ interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44 TUIR;
- ⇒ redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) TUIR.

Pertanto, saranno assoggettati all'aliquota del 26% (in luogo dell'attuale 20%):

- la **ritenuta** operata **sugli interessi attivi bancari**;
- i **dividendi** derivanti da partecipazioni **non qualificate**;
- i **capital gain** derivanti da partecipazioni **non qualificate**.

Nel confermare le **novità**, il legislatore:

- ⇒ **introduce**, in via transitoria, un **credito di imposta** a favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota del 26%;
- ⇒ **innalza all'11,5%**, per il 2014, l'**aliquota** dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei **fondi pensione**.

ESCLUSIONI

Mantengono il previgente regime impositivo:

- **gli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate**

e inoltre:

- gli interessi ed i canoni corrisposti a società residenti in UE (art. 26 DPR 600/73);
- gli utili a società/enti soggetti a imposte sui redditi delle società in Stati UE o del SEE “white list” (confermata la ritenuta pari a 1,375%);
- i proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale;
- il risultato netto delle forme di previdenza complementare.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

DECORRENZA

ai dividendi e proventi assimilati (partec. non qualificate)	percepiti dal 01/07/2014
ai capital gain (partecipazioni non qualificate)	realizzati dal 01/07/2014 (atto di cessione)
agli interessi e altri proventi da C/C e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari	maturati dal 01/07/2014
agli interessi, premi e altro provento (in caso di obbligazioni e titoli similari - art. 2, D.Lgs.239/96)	maturati dal 01/07/2014
▪ ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine ▪ agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs.239/96)	dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato prima del 01/07/2014 e avente durata < 12 mesi
ai redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 30/06/2014	maturati dal 01/07/2014
▪ ai proventi da gestione di masse patrimoniali ▪ alle plusvalenze (art. 67 c 1, lett. c-ter) TUIR) riferite a partecipazioni ad OICR	realizzati dal 01/07/2014 (se riferibili ad importi maturati fino al 30/06/2014 si applica la previgente misura)
in caso di gestione individuale di portafoglio	ai risultati maturati dal 01/07/2014

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È confermata l'abrogazione definitiva del comma 2 dell'art. 4 D.Lgs.167/90 che disponeva:

- ⇒ l'assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;
- ⇒ l'obbligo per gli intermediari finanziari di applicare una ritenuta d'acconto del 20% sui redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria (bonifici esteri); tale obbligo era previsto a decorrere dal 1° luglio 2014 in quanto, sospeso fino al 30/06/2014 per effetto del provv. delle Entrate 19/02/2014.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 512, Finanziaria 2013 che, come noto, ha disposto, per il triennio 2013-2015, la rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% ovvero per i terreni

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola del 5%.

La rivalutazione è ora fissata nelle seguenti misure:

Anno	Misura rivalutazione
2013/2014	15%
2015	30%
2016	7%

Per i terreni non coltivati posseduti da coltivatori diretti / IAP è confermata la misura della rivalutazione (5%) per il 2013-2014, mentre è incrementata al 10% per il 2015.

Tale disposizione va considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2015-2016.

BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI – Tremonti quater

È confermato il riconoscimento dell'incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in **beni strumentali nuovi**. In considerazione delle analogie con i precedenti benefici, l'agevolazione in esame può essere definita "Tremonti-quater".

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione spetta ai soggetti **titolari di reddito d'impresa**, compresi coloro che hanno iniziato l'attività:

- ⇒ da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell'attività inferiore a 5 anni;
- ⇒ dal 26.6.2014.

Soggetti "titolari di attività industriali"

I soggetti "titolari di attività industriali" a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, possono fruire dell'incentivo "solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto".

SPESE AGEVOLABILI

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- di importo **superiore a € 10.000** (per singolo bene);

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
- in **beni nuovi strumentali** compresi nella **divisione 28 della tabella Ateco 2007** ossia:

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta **pari al 15%** delle spese sostenute in **eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali **realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti **realizzati in ciascun periodo d'imposta**.

Il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali di pari importo** la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall'1.1.2016).

Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite il **mod. F24** e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre;

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR ;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP.

CAUSE DI DECADENZA

Il bonus è revocato in caso di:

- **cessione a terzi** o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo d'imposta successivo** all'acquisto;
- **trasferimento** dei beni agevolati, entro il 31.12 del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In caso di indebita fruizione il credito:

- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA SOCIETARIA - NUOVA MISURA DEL CAPITALE SOCIALE (MINIMO) DELLE SPA

È confermata la modifica all'art. 2327, C.c. per effetto della quale il **capitale sociale minimo** per la costituzione di spa / sapa passa da € 120.000 a € **50.000**, con possibilità per le **società già esistenti** di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORE NELLE SRL

È confermata l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477, C.c., con la conseguenza che **l'obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più collegato all'entità del capitale sociale.**

Di fatto la presenza dell'organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:

- per **2 esercizi consecutivi** siano stati **superati 2 dei 3 limiti** previsti dall'art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
- la società **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

Tale modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell'art. 2543, C.c.

In sede di conversione è stato disposto che il **venir meno dell'obbligo di nomina** del Collegio/ revisore costituisce giusta causa di revoca.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.

Daniela Giuliani Ammonisi Franco